



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 376 del 05/05/2023

**OGGETTO: RINNOVO ACCORDI CONVENZIONALI TRA ASL VCO E
CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA DI OMEGNA
PER ATTIVITÀ AMBULATORIALE E CHIRURGICA DI
OTORINOLARINGOIATRIA – 2023**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-8782 del 12.04.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.2019, come aggiornata con D.G.R. n. 41- 5140 del 27/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 09/06/2022, ha autorizzato in via definitiva il COQ S.p.A. all'esercizio dell'attività sanitaria, accreditandolo in Fascia A;
- il Direttore Generale dell'ASL VCO, in esito all'adozione da parte della Regione Piemonte della D.G.R. 58-8782 del 12/04/2019, con deliberazione n. 370 del 14.05.2019 dava avvio alla fase di sottoscrizione degli atti societari;
- in data 29/07/2022 avanti il notaio Errico ALFANI di Borgomanero ha avuto luogo la sottoscrizione dei nuovi atti societari che sanciscono il passaggio dalla fase sperimentale alla gestione ordinaria del COQ S.p.A.;
- con delibera del Direttore Generale n. 596 del 16/08/2022, immediatamente esecutiva, si è preso atto della sottoscrizione dei nuovi atti societari, come allegati alla delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi della clausola 13, comma 1, lett. g) del Contratto di Gestione di cui all'Allegato C) della Deliberazione n. 596 del 16/08/2022, *"l'ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive, per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolerà espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi conseguenti"*;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 30 del 20.01.2022 con la quale sono stati rinnovati, per l'anno 2022, molteplici rapporti convenzionali attivi e passivi con il COQ SPA, tra cui le convenzioni attive per ASL VCO:

- Attività Ambulatoriale di Otorinolaringoiatria
- One Day Surgery Otorinolaringoiatria

preso atto che con nota prot. n. 1193 del 25/11/2022, acquisita al protocollo aziendale in pari data al n. 74393, il COQ SPA chiedeva il rinnovo per l'anno 2023 delle convenzioni già in essere nel 2022 alle medesime condizioni, salvo diversa indicazione;

dato atto che nella delibera n. 79 del 31/01/2023, con la quale si rinnovava buona parte delle convenzioni con COQ per l'anno 2023, si dava atto di approvare con separato provvedimento le convenzioni aventi ad oggetto "Attività



Ambulatoriale di ORL" e "One day surgery ORL" che erano in corso di revisione;

considerato che:

- con nota prot. n. 12360 del 22/02/2023 la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, sentita la struttura aziendale interessata, comunicava la disponibilità a rinnovare la convenzione per "Attività ambulatoriale di otorinolaringoiatria" per l'anno 2023, alle condizioni dettagliate nel disciplinare di convenzione trasmesso in allegato alla medesima nota;
- con nota prot. n. 19530 del 23/03/2023 la SOS Libera Professione - Uffici Convenzioni, a seguito degli accordi intercorsi tra l'ASL VCO e il COQ, confermava la disponibilità a rinnovare la convenzione per "Attività chirurgica di otorinolaringoiatria" per il periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2023 e inviava la nuova bozza di convenzione;

dato atto che:

- con nota acquisita al prot. n. 21636 del 31/03/2023 il COQ ha approvato la convenzione per "Attività chirurgica di otorinolaringoiatria" per il periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2023, proponendo una modifica all'Art. 1 Oggetto, approvando il testo di disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. B);
- con nota acquisita al prot. n. 22857 del 05/04/2023 il COQ ha comunicato la disponibilità a rinnovare la convenzione per "Attività ambulatoriale di otorinolaringoiatria" fino al 30/06/2023 prorogabile, come da disciplinare di convenzione che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

PROPONE

- **di rinnovare** le sottoelencate **convenzioni attive** tra ASL VCO e Centro Ortopedico di Quadrante SPA, come dettagliato in tabella:

Convenzioni attive ASL VCO						
ALL.	Oggetto	Periodo		Introito presunto	Conto ricavo	Bilancio Esercizio
A	Attività ambulatoriale di ORL	Dal	01/01/2023	€ 8.000,00	4.50.02.77	Anno 2023
		al	30/06/2023			
B	Attività chirurgica di ORL	Dal	01/04/2023	€ 19.200,00	4.50.02.77	Anno 2023
		al	31/12/2023			



Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le sottoelencate convenzioni con il Centro Ortopedico di Quadrante SpA, come dettagliato in tabella:

Convenzioni attive ASL VCO					
ALL.	Oggetto	Periodo	Introito presunto	Conto ricavo	Bilancio Esercizio
A	Attività ambulatoriale di ORL	Dal 01/01/2023 al 30/06/2023	€ 8.000,00	4.50.02.77	Anno 2023
B	Attività chirurgica di ORL	Dal 01/04/2023 al 31/12/2023	€ 19.200,00	4.50.02.77	Anno 2023

2) di affidare gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto rispettivamente alle Strutture di seguito elencate:

ALL.	Oggetto	Struttura con competenza operativo-gestionale
A	Attività ambulatoriale di ORL	SOC Direzione Sanitaria PP.OO
B	Attività chirurgica di ORL	SOC Direzione Sanitaria PP.OO

3) di demandare alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

		ALL. A)
	CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI	
	QUADRANTE DI OMEGNA PER ATTIVITÀ AMBULATORIALE DI	
	OTORINOLARINGOIATRIA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 PROROGABILE	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale ad Omegna (VB), in Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore	
	Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del	
	Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del	
	12/05/2017;	
	E	
	il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione,	
	denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede ad Omegna in	
	Lungolago Buoizzi, n. 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr.	
	Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1) – Oggetto della convenzione	
	L'ASL VCO autorizza i propri Dirigenti Medici afferenti alla SOC ORL Otorinolaringoiatria	
	a svolgere presso il COQ SPA l'attività ambulatoriale di OTORINOLARINGOIATRIA a	
	favore dei pazienti esterni e a completamento dell'iter assistenziale, con un impegno di circa	
	6/8 ore settimanali e per un totale di massimo 32 ore mensili, da svolgersi al di fuori del	
	proprio orario di servizio, al fine di non compromettere l'attività istituzionale della SOC di	
	Otorinolaringoiatria dell'ASL VCO.	
	Art. 2) – Corrispettivo	
	Il COQ si impegna a far pervenire all'ASL VCO, entro il giorno 10 di ogni mese, apposita	
	1	

	dichiarazione, che dovrà essere debitamente vistata dalla Direzione Sanitaria ASL VCO,	
	nella quale devono essere annotate, con riferimento ad ogni consulente, le date degli accessi	
	e gli orari effettuati nel mese precedente.	
	Sulla scorta di tali attestazioni l'ASL VCO emetterà regolare fattura (esente IVA ai sensi	
	dell'art. 10, co. 1, n. 18 del DPR 633/72), con pagamento a 30 giorni d.f., sulla base dei	
	seguenti compensi orari e frazioni di ora:	
	€ 60,00/ora per operatore per l'attività ambulatoriale.	
	Inoltre, ai sensi delle note regionali n. 2477/U.C./SAN del 14 Agosto 2006 e n.	
	2861/U.C./SAN del 2 ottobre 2006, per ogni accesso sono valorizzati e remunerati dal COQ i	
	seguenti tempi di percorrenza standard per € 30,00/ora:	
	1 ora dalla sede ospedaliera di Verbania (andata e ritorno);	
	1 ora e 30 minuti dalla sede ospedaliera di Domodossola (andata e ritorno).	
	Il COQ si impegna inoltre a riconoscere all'ASL VCO le spese di viaggio (1/5 del costo della	
	benzina verde per ogni Km percorso) sostenute dal personale medico consulente. Nel caso,	
	invece, di utilizzo dei mezzi pubblici verranno rimborsate le spese documentate.	
	Il COQ si impegna altresì a rimborsare all'ASL VCO la quota spettante relativa all'IRAP	
	prevista dalla normativa vigente.	
	L'ASL VCO provvederà a versare al personale che ha svolto attività al di fuori dell'orario di	
	servizio le quote spettanti, dopo aver operato le trattenute di legge ed aver garantito la	
	copertura dei costi aziendali come da vigente regolamento per l'attività libero professionale.	
	In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ dovrà far pervenire alla	
	SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni comunicazione scritta con dettaglio delle	
	problematiche riscontrate al fine una verifica aggiuntiva.	
	Art. 3) – Assicurazione	
	Il COQ dovrà garantire al personale ASL VCO coinvolto nell'attività di consulenza la	
2		

	copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi ed il rischio di infortuni	
	compreso quello in itinere.	
	Art. 4) – Durata della convenzione – Recesso	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 30/06/2023 , prorogabile previo	
	accordo scritto tra le parti. Resta salva la possibilità di recesso anticipato da notificarsi a	
	mezzo PEC almeno 30 gg. prima della scadenza della convenzione.	
	La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.	
	Art. 5) – Privacy	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell’esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg.	
	UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per il COQ	
	sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno",	
	adottata dal legale rappresentante del COQ o da un suo delegato.	
	Art. 6) – Sicurezza sul lavoro	
	Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 e ss. mm.e ii., il COQ si impegna a fornire al	
	personale dell'ASL VCO di cui alla presente convenzione il documento informativo con	
	l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure	
	di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione	
	comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di	
	emergenza aziendale.	
	Art. 7) – Controversie	
3		

Per ogni controversia derivante o inerente la presente convenzione è competente il Foro di
Verbania.

Art. 8) – Sottoscrizione Bollo e Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal COQ (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania prot. n. 22133 del 6 settembre 2010).

Omegna, _____

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro CARDUCCI)

Omegna

ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

All.B)

**CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI
QUADRANTE DI OMEGNA PER ATTIVITÀ CHIRURGICA IN
OTORINOLARINGOIATRIA**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione, denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna, Lungolago Buoizzi n. 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) – Oggetto della convenzione

L'ASL VCO autorizza i propri Dirigenti Medici afferenti alla SOC Otorinolaringoiatria a svolgere presso il COQ attività chirurgica per patologia nasale e interventi cute/testa-collo, per un fabbisogno massimo di 32 ore mensili da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, al fine di non compromettere l'attività istituzionale della SOC di Otorinolaringoiatria dell'ASL VCO.

Art. 2) – Corrispettivo

Il COQ si impegna a far pervenire all'ASL VCO, entro il giorno 10 di ogni mese, apposita dichiarazione, debitamente vistata dalla Direzione Sanitaria, nella quale devono essere

	annotate, con riferimento ad ogni consulente, le date degli accessi e gli orari effettuati nel	
	mese precedente.	
	Sulla scorta di tali attestazioni l'ASL VCO emetterà regolare fattura (esente IVA ai sensi	
	dell'art. 10, co. 1, n. 18 del DPR 633/72), con pagamento a 30 giorni d.f., sulla base dei	
	seguenti compensi orari e frazioni di ora:	
	€ 60,00/ora per operatore per l'attività di consulenza/attività operatoria.	
	Inoltre, ai sensi delle note regionali n. 2477/U.C./SAN del 14 Agosto 2006 e n.	
	2861/U.C./SAN del 2 ottobre 2006, per ogni accesso sono valorizzati e remunerati dal	
	Centro Ortopedico di Quadrante i seguenti tempi di percorrenza standard per € 30,00/ora:	
	1 ora dalla sede ospedaliera di Verbania (andata e ritorno);	
	1 ora e 30 minuti per la sede ospedaliera di Domodossola (andata e ritorno).	
	Il COQ si impegna inoltre a riconoscere, all'ASL VCO, le spese di viaggio (1/5 del costo	
	della benzina verde per ogni Km percorso) sostenute dal personale medico consulente. Nel	
	caso, invece, di utilizzo dei mezzi pubblici verranno rimborsate le spese documentate.	
	Il COQ si impegna altresì a rimborsare all'ASL VCO la quota spettante relativa all'IRAP	
	prevista dalla normativa vigente.	
	L'ASL VCO provvederà a versare al personale che ha svolto attività al di fuori dell'orario di	
	servizio le quote spettanti, dopo aver operato le trattenute di legge ed aver garantito la	
	copertura dei costi aziendali come da vigente regolamento per l'attività libero professionale.	
	In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ dovrà far pervenire alla	
	SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni comunicazione scritta con dettaglio delle	
	problematiche riscontrate al fine una verifica aggiuntiva.	
	<u>Art. 3) – Assicurazione</u>	
	Il COQ dovrà garantire al personale ASL VCO coinvolto nell'attività di consulenza, la	
	copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi ed il rischio di infortuni	

	compreso quello in itinere.	
	<u>Art. 4) – Durata della convenzione – Recesso</u>	
	La presente convenzione ha validità dal 1/04/2023 al 31/12/2023 , fatta salva la possibilità di	
	recesso anticipato da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni.	
	La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.	
	<u>Art. 5) – Privacy</u>	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell’esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg.	
	UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per il COQ	
	sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno",	
	adottata dal legale rappresentante del COQ o da un suo delegato.	
	<u>Art. 6) – Sicurezza sul lavoro</u>	
	Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 e ss. mm.e ii., il COQ si impegna a fornire al	
	personale dell'ASL VCO di cui alla presente convenzione il documento informativo con	
	l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure	
	di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione	
	comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di	
	emergenza aziendale.	
	<u>Art. 7) – Controversie</u>	
	Per ogni controversia derivante o inerente la presente convenzione è competente il Foro di	
	Verbania.	

